

**CONVENZIONE TRA**  
**LA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO E CONSORZIO LAVORO AMBIENTE DI TRENTO**  
**PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO**  
**AMBIENTALE DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO**  
**DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO**  
CIG 9787146062 - CUP D79D23000030003

N. Rep. \_\_\_\_\_

L'anno 2023, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra i Signori:

- Arch. Zolin Gianfranco, nato a Udine il 05/02/1960, Responsabile del Servizio Pianificazione della Comunità Alto Garda e Ledro (di seguito Comunità), con sede a Riva del Garda in Via Rosmini 5/b, C.F. e P.IVA 0219013022, il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse della medesima;
- Germano Preghenella, nato a Mezzolombardo (TN) il 06/07/1966, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di Consorzio Lavoro Ambiente, con sede legale in Trento, Via al Maso Visintainer 10, P. IVA e C.F. 00638070227, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante.

**Premesso che:**

- l'art. 1 bis 1, lettera e) comma 15 quater della Legge provinciale 6 Marzo 1998 n. 4, recante *"Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7"*, stabilisce l'*"obbligo di versare annualmente alla Provincia, durante il periodo di proroga, per il concorso al finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale, euro cinque (5), e salvo l'aggiornamento previsto dal comma 15 octies, per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga, nonché obbligo di consentire quanto necessario per l'esecuzione dei predetti interventi; la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua le misure e gli interventi di miglioramento ambientale finanziabili con le somme introitate con la presente lettera; la predetta deliberazione può stabilire che una quota delle somme possa essere destinata anche al finanziamento degli oneri derivanti da operazioni di indebitamento già contratte per la realizzazione delle predette tipologie di misure o interventi"*;
- l'art. 44 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, con l'introduzione dei commi da 15 ter a 15 decies all'articolo 1 bis 1 della Legge provinciale 6 Marzo 1998, n. 4, ha innovato il quadro normativo riguardante le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, prevedendo in particolare la possibilità di proroga per un periodo di 10 anni rispetto alla originaria data di scadenza. La proroga, concessa su richiesta del concessionario, obbliga lo stesso, a pena di decadenza del diritto di proroga, a rispettare ulteriori impegni rispetto a quelli vigenti per effetto della concessione ed in particolare a versare alla Provincia, per il periodo di proroga, un canone aggiuntivo come stabilito dalla lettera a) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della Legge provinciale n. 4/1998 e un ulteriore importo relativo al concorso, da parte del concessionario idroelettrico, al finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale (il cosiddetto "*canone ambientale*") stabilito dalla lettera e) del medesimo comma. Il comma 15 septies dello stesso articolo prevede inoltre che i proventi dal canone aggiuntivo e dalle entrate di cui alle sopradette lettere a) ed e), affluiscano al bilancio della Provincia. Stabilisce inoltre che la Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determini la

quota dei proventi medesimi da destinare ai Comuni o loro forme associative, attraverso l'individuazione di specifici criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti. Tale intesa è stata raggiunta in fasi successive da parte del Presidente della Provincia autonoma di Trento e del Presidente del Consiglio delle autonomie locali attraverso la sottoscrizione di appositi Protocolli di data 19 settembre 2008, 30 luglio 2009 e 21 gennaio 2011. L'intesa stabilisce che venga destinato ai Comuni e alle Comunità di valle l'intero gettito del canone aggiuntivo di cui alle predette lettere a) ed e), individuando i criteri e le modalità per l'erogazione e per l'utilizzo dei medesimi proventi. La Giunta provinciale, con le delibere n. 2766 del 3 dicembre 2010, n. 2982 del 23 dicembre 2010 e n. 2113 del 7 ottobre 2011, ha definito le modalità di attuazione delle intese raggiunte;

- la Comunità Alto Garda e Ledro intende realizzare le misure e gli interventi di miglioramento ambientale utilizzando il canone ambientale di cui alla Legge provinciale 6 Marzo 1998, n. 4, tenuto conto altresì di quanto stabilito dall'art. 13 del Protocollo d'intesa siglato in data 21/01/2011 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali, mediante la collaborazione con il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione ambientale della Provincia Autonoma di Trento, con l'Agenzia del lavoro della Provincia Autonoma di Trento e la Comunità medesima;
- Il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento (S.O.V.A.) è stato individuato, da parte della Comunità Alto Garda e Ledro, quale interlocutore in considerazione:
  - delle finalità istituzionali a cui il S.O.V.A. deve assolvere, definite dalla L.P. 27 novembre 1990, n.32 "Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale";
  - dell'elevato know how, rispetto alla tipologia degli interventi da realizzare, sia in rapporto all'ambiente e al territorio sul quale i medesimi verranno attuati;
  - dell'affido dei lavori, da parte del Servizio, a cooperative di produzione e lavoro in possesso di requisiti di affidabilità tecnico economica e di specifica esperienza e competenza in materia ambientale, che si impegnano ad assumere soggetti appartenenti a particolari fasce deboli così come esplicitato nell'art.4, comma 4 della L.p.n.32/1990.
- Il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento ha in corso numerosi interventi di ripristino e valorizzazione ambientale ricadenti nel territorio della Comunità Alto Garda e Ledro, interventi affidati a Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop., nei quali potranno essere utilmente impiegati anche i lavoratori segnalati dal Servizio Socio Assistenziale della Comunità per essere assunti con le risorse messe a disposizione dalla Comunità stessa.
- Per misure ed interventi di miglioramento ambientale, come chiarito nella specifica nota informativa del Servizio Autonomie Locali di data 20/09/2013, *"si devono intendere tutte le iniziative realizzate direttamente dalle Comunità/Comuni o sostenute dai medesimi enti che comportino un miglioramento ambientale, vale a dire iniziative direttamente mirate a ripristinare e a migliorare le qualità ecologiche, ambientali e paesaggistiche dei corpi idrici e dei relativi bacini idrografici interessati dalle attività di derivazione idroelettrica. La Commissione valuta opportuno non indicare un elenco chiuso di tali iniziative, lasciando la libertà ai citati enti di individuare le iniziative da finanziare, motivandone gli effetti positivi per l'ambiente"*.
- Gli interventi individuati mediante la convenzione siglata tra la Comunità, il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento e l'Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento si configurano quali attività di cui alla Legge provinciale 27/11/1990 n. 32 *"Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale"* e alla deliberazione della Giunta provinciale n. 254 di data 18/02/05, *"Articolo 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32. Nuovi interventi provinciali per il tramite del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione ambientale. Articolo 4 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13"*, finanziate al 100% da parte della Comunità Alto Garda e Ledro per coprire i costi della manodopera impiegata.
- Il Servizio Socio Assistenziale della Comunità individuerà, in collaborazione con il centro per

l'impiego locale, della Provincia Autonoma di Trento, al fine di favorirne l'occupazione lavorativa, soggetti in condizione di fragilità e/o per i quali è in essere uno specifico progetto di aiuto sociale in capo alla Comunità stessa.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

## **Articolo 1**

### **Oggetto ed individuazione dei contraenti**

La presente convenzione tra la Comunità Alto Garda e Ledro e Consorzio Lavoro Ambiente ha per oggetto la realizzazione di misure ed interventi di miglioramento ambientale, mediante l'utilizzo del canone ambientale di cui all'art. 1 bis 1, lettera a) ed e) comma 15 quater della Legge provinciale 6 Marzo 1998 n. 4, tenuto conto altresì di quanto stabilito dall'art. 13 del Protocollo d'intesa siglato in data 21/01/2011 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali.

## **Articolo 2**

### **Finalità**

La presente convenzione ha il duplice scopo di realizzare sul territorio della Comunità Alto Garda e Ledro le misure e gli interventi di miglioramento ambientale in premessa citati, massimizzando l'occupazione, mediante l'inserimento del maggior numero possibile di soggetti che presentano situazioni di svantaggio sociale e difficoltà, per i quali è in essere uno specifico progetto d'aiuto da parte della Comunità; ovvero persone che non avrebbero la possibilità di trovare una collocazione occupazionale sul libero mercato del lavoro.

## **Articolo 3**

### **Durata**

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione al 31/12/2023, fatta salva la possibilità di recesso delle parti, che dovrà avvenire attraverso l'invio di lettera raccomandata A/R o PEC o Interoperabilità P.I.TRE ed avrà effetto a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione alla controparte.

## **Articolo 4**

### **Modalità di individuazione dei soggetti da occupare**

I soggetti che potenzialmente potranno essere occupati nel progetto di cui alla presente convenzione verranno segnalati a Consorzio Lavoro Ambiente da parte della Comunità, previa collaborazione con il locale Centro per l'impiego dell'Agenzia del lavoro.

## **Articolo 5**

### **Obblighi e responsabilità della Comunità Alto Garda e Ledro**

La Comunità, nel perseguire le finalità di cui all'art. 2:

- mette a disposizione la somma massima complessiva ed omnicomprensiva di Euro 170.000,00 salvo liquidazione finale sulla base della spesa effettivamente sostenuta, per il finanziamento della spesa per la manodopera impiegata nella realizzazione delle misure e degli interventi sul territorio della Comunità Alto Garda e Ledro affidati a Consorzio Lavoro Ambiente dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della PAT;
- versa la quota di compartecipazione alla spesa, pari al 100%, direttamente a Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. Via al Maso Visintainer n. 10, Trento cui è affidata la realizzazione delle misure e degli interventi, secondo criteri e modalità stabiliti da specifico contratto convenzionale.

## **Articolo 6**

### **Obblighi e responsabilità del Consorzio Lavoro Ambiente**

Consorzio Lavoro Ambiente, nel perseguire le finalità di cui all'art. 2:

- effettua, per il tramite delle Cooperative associate, gli interventi in conformità agli elaborati tecnici realizzati dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento;
- verifica i requisiti d'idoneità necessari per l'inserimento nelle attività lavorative dei soggetti segnalati dal Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione ambientale e comunica i nominativi dei soggetti idonei per l'assunzione da parte delle cooperative associate, con contratti di lavoro ciascuno della durata di 6 (sei) mesi. La durata effettiva dei contratti di lavoro è stabilita di concerto tra la Comunità e Consorzio Lavoro Ambiente.
- garantisce l'amministrazione e la contabilità, gestione e pagamento dei lavoratori, assicurazioni, spese fideiussorie, legali e di contenzioso, la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, le spese necessarie per l'allestimento e la gestione di cantieri *standard*, le attrezzature minute e gli attrezzi necessari per l'attività lavorativa, baracche di cantiere e quant'altro necessario all'organizzazione del cantiere.

## **Articolo 7**

### **Contratti di lavoro**

La tipologia di contratto per l'assunzione dei soggetti segnalati, in considerazione delle prioritarie finalità di miglioramento ambientale e in subordinate finalità socio-occupazionali, dovrà essere individuata in modo tale da ottimizzare le risorse a disposizione, in ordine ad assumere il maggior numero di persone possibile.

La tipologia di orario richiesto corrisponde indicativamente a un tempo pieno di 37 ore 30 minuti settimanali.

I contratti di lavoro potranno essere individuati a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze di carattere organizzativo delle attività che si andranno a realizzare.

I rapporti di lavoro saranno comunque a termine e sono disciplinati dall'apposito contratto collettivo provinciale di lavoro.

Il contratto applicato è quello relativo all'intesa sul trattamento economico e normativo dei lavoratori occupati nelle cooperative convenzionate per gli interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale, sottoscritto in data 29 dicembre 2019.

In considerazione della tipologia dei lavoratori da impiegare per l'espletamento degli interventi di cui alla presente convenzione, che è quella prevista dall'art. 7 della Legge Provinciale 27 novembre 1990, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, si conviene che Consorzio Lavoro Ambiente non garantirà la presenza di personale sostitutivo in caso di assenza per ferie, permessi, malattie e/o infortunio del personale assunto.

## **Articolo 8**

### **Corrispettivi**

La Comunità Alto Garda e Ledro si impegna a corrispondere a Consorzio Lavoro Ambiente la quota a proprio carico, derivante dal seguente calcolo:

Costi	Importo mensile	n. addetti	n. mesi	n. mesi totale	Costo complessivo
<b>TOTALE PERSONALE</b>	<b>1.657,50 €</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>60</b>	<b>99.450,00 €</b>
<b>SPESE ORGANIZZATIVE</b>					<b>23.370,35 €</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>					<b>122.820,75 €</b>
<b>IVA 22%</b>					<b>27.020,57 €</b>
<b>TOTALE FORFETTIZZATO</b>					<b>149.841,32 €</b>

Tale importo verrà corrisposto in tre *tranche*, (la prima e la seconda pari al 35 % dell'imponibile, la terza pari al restante 30%), come di seguito specificato:

- € 42.987,26 + IVA 22% e quindi lordi €. 52.444,46 previa emissione di relativa fattura da parte di Consorzio Lavoro Ambiente con riferimento al periodo fino al 30/06/2023;
- € 42.987,26 + IVA 22% e quindi lordi €. 52.444,46 previa emissione di relativa fattura da parte di Consorzio Lavoro Ambiente con riferimento al periodo fino al 31/10/2023;
- € 36.846,23 (spesa massima) + IVA 22% e quindi lordi € 44.952,40 (totale comprensivo di arrotondamento) previa emissione di relativa fattura da parte di Consorzio Lavoro Ambiente a saldo, comprensiva delle ultime quote mensili e della rendicontazione finale.

## **Articolo 9 Tracciabilità dei flussi finanziari**

Consorzio Lavoro Ambiente, a pena di nullità assoluta della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 del Codice Civile), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato, che è il seguente: 9787146062.

Il Consorzio Lavoro Ambiente si impegna a dare immediata comunicazione alla Comunità Alto Garda e Ledro ed al Commissariato del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **Articolo 10 Inadempienza**

In caso di inadempimento delle clausole contenute nel presente accordo, le parti si riservano di risolverlo di diritto.

## **Articolo 11 Controversie**

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Per ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione e/o applicazione della presente convenzione sarà competente il foro di Trento.

## **Articolo 12 Trattamento dei dati**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali, ivi compresi i dati particolari, di contatto necessari per l'esecuzione del presente contratto e degli atti ad esso connessi e conseguenti verranno trattati solamente a detto fine.

Le parti specificano, inoltre, che l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto non comportano il trattamento di dati personali da parte dei lavoratori impegnati nella realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale.

Le parti s'impegnano al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e a non divulgare notizie apprese nell'ambito dell'attività espletata.

Infine, per quanto riguarda il trattamento dei dati dei lavoratori assunti per perseguire le finalità di cui all'art. 2, si rimanda alla specifica nomina a Responsabile del trattamento di Consorzio Lavoro e Ambiente operata da parte della Comunità in qualità di Titolare (all. 1).

**Art. 13**  
**Comunicazioni tra le parti**

Ogni comunicazione dovrà essere effettuata agli indirizzi e recapiti ufficiali indicati in premessa.

**Articolo 14**  
**Vincoli**

I contraenti dichiarano di accettare e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

**Articolo 15**  
**Domicilio**

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità Alto Garda e Ledro – Via Rosmini 5/b Riva del Garda.

**Articolo 16**  
**Spese contrattuali e norme finali**

Le parti si danno atto che il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, e della tariffa parte II – art. 1 lett.b) del DPR 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Consorzio Lavoro Ambiente  
IL PRESIDENTE  
Germano Preghenella

Per la Comunità Alto Garda e Ledro  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE E DEL PAESAGGIO  
arch. Gianfranco Zolin